

CAPITOLATO SPECIALE

PER

**L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO
SPACCIO INTERNO UBICATO PRESSO IL LOCALE ARREDATO NELL’EDIFICIO
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DENOMINATO “PALAZZO SEDE”
SITO IN PIAZZA DANTE, N.15, A TRENTO**

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

- Art. 1 Oggetto della concessione
- Art. 2 Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
- Art. 3 Obblighi a carico dell'Impresa concessionaria e della amministrazione concedente
- Art. 4 Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
- Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 6 Durata del contratto
- Art. 7 Importo del contratto
- Art. 8 Controlli sull'esecuzione del contratto
- Art. 9 Vicende soggettive dell'Impresa concessionaria
- Art. 10 Subconcessione
- Art. 11 Tutela dei lavoratori
- Art. 12 Sicurezza
- Art. 13 Elezione di domicilio del-concessionario
- Art. 14 Tutela della riservatezza e trattamento dei dati
- Art. 15 Cauzione definitiva
- Art. 16 Obblighi assicurativi
- Art. 17 Penali
- Art. 18 Risoluzione del contratto per inadempimento
- Art. 19 Clausole di risoluzione espressa
- Art. 20 Recesso
- Art. 21 Definizione delle controversie
- Art. 22 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 23 Spese contrattuali
- Art. 24 Norma di chiusura
- Art. 25 Disposizioni anticorruzione

Art. 1 – Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'affidamento ~~in concessione~~ del servizio di gestione dello spaccio interno ubicato presso il locale arredato nell'edificio della Provincia autonoma di Trento denominato "Palazzo Sede" sito in Piazza Dante, n.15, a Trento.

2. Il servizio di cui al comma 1 avrà esecuzione presso il locale bar arredato che si trova al piano rialzato, di mq 79,00 utili, circa, oltre ad altri due locali uno al piano rialzato adiacente il locale ad uso spaccio (di mq 8,50 circa) e il secondo locale al piano interrato con destinazione deposito e spogliatoio del personale (di mq 15) per un totale di superficie convenzionale di mq. 95,00.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

In relazione alla tipologia del locale ed alla sua ubicazione, il servizio che l'Impresa concessionaria può offrire è un servizio di somministrazione ai soli dipendenti provinciali di alimenti e bevande secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera a) punto 2) e lettera b) della l.p. 14.07.2000, n. 9: bevande, latte e dolci, compresi generi di pasticceria e gelateria e prodotti di gastronomia nonché somministrazione di pasti veloci (piatti freddi e piatti riscaldati; i piatti riscaldati possono riguardare solo prodotti acquistati già pronti per la consumazione, preconfezionati e precotti). E' vietata la vendita di superalcolici (art. 1 comma 2 della legge 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati").

Si precisa che l'utilizzo del servizio bar ristorazione è facoltativo da parte dell'utenza; l'Impresa concessionaria non può avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto per l'eventuale mancata fruizione da parte degli utenti.

ORARIO

L'Impresa concessionaria si obbliga ad osservare, nella gestione dello spaccio interno oggetto del presente contratto, il seguente orario minimo di apertura:

- dalle ore 7.30 (sette e minuti trenta) alle ore 16.30 (sedici e minuti trenta) dal lunedì al giovedì e dalle ore 7.30 (sette e minuti trenta) alle ore 14.30 (quattordici e minuti trenta) nella giornata di venerdì, di tutti i giorni dell'anno considerati lavorativi per i dipendenti dell'Amministrazione concedente.

L'Amministrazione può chiedere espressamente che venga offerto il servizio di bar/ristorazione anche oltre l'orario di apertura stabilito o in giornate non lavorative in occasione di particolari eventi e previo accordo con l'Impresa concessionaria.

Eventuali chiusure dovranno essere concordate con l'Amministrazione.

PREZZI

L'Impresa concessionaria si obbliga ad applicare, nei confronti degli utenti dello spaccio interno, per le consumazioni i prezzi imposti nel listino allegato al presente capitolato quale sua parte integrante sotto la lettera A. I prezzi di vendita di tutti i prodotti s'intendono fissi e invariabili per il primo anno di durata contrattuale. Dovranno essere esposti in modo da consentire una facile lettura: l'Impresa concessionaria dovrà predisporre apposita tariffa generale dei prezzi indicante i prodotti stessi ed il prezzo al pubblico. La tariffa generale dei prezzi dovrà riportare l'avvertenza che tutti i reclami del pubblico dovranno essere formulati in forma scritta ed essere indirizzati al Servizio Gestioni patrimoniali e logistica.

L'Impresa concessionaria sarà tenuta ad accettare i buoni pasto rilasciati ai dipendenti provinciali.

I suddetti prezzi potranno essere variati annualmente su motivata richiesta scritta dell'Impresa concessionaria sulla base dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, relative all'anno precedente.

L'applicazione dei nuovi prezzi sarà in ogni caso subordinata ad autorizzazione del Dirigente del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica, al quale verrà riservata la valutazione di congruità della richiesta, sulla base della normativa vigente e dei prezzi di mercato.

UTENZE

È a carico dell'Impresa concessionaria il pagamento della tariffa relativa ai rifiuti solidi urbani.

Si precisa che il locale bar già dispone di un'utenza telefonica per ricevere ed effettuare le sole chiamate interne agli uffici provinciali. Sarà a carico dell'Impresa Concessionaria l'eventuale allacciamento e costo di un'ulteriore utenza telefonica abilitata alle chiamate esterne.

Le spese derivanti dall'utilizzo dell'energia elettrica e quelle relative agli impianti di riscaldamento e raffrescamento, laddove previsto, sono quantificate forfettariamente e sono già ricomprese nel canone di cui all'art. 4 e, pertanto, l'Amministrazione non addebiterà ulteriori importi all'Impresa concessionaria in relazione a tali spese purché sempre derivanti da utilizzi funzionali all'attività oggetto del presente contratto.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

E' fatto obbligo all'Impresa concessionaria di osservare le vigenti norme igieniche in materia di preparazione, confezionamento e conservazione dei generi alimentari. L'Amministrazione potrà effettuare sopralluoghi e controlli sul grado complessivo di igiene, sulla qualità, sul grado di freschezza e sulle modalità di conservazione degli alimenti direttamente o avvalendosi di terzi, anche non facenti parte della struttura amministrativa provinciale.

La competenza a vigilare sulla corretta esecuzione del contratto spetta, per conto dell'Amministrazione provinciale, al Servizio Gestioni patrimoniali e logistica. Questi può esercitare l'attività di vigilanza direttamente o avvalendosi di terzi, anche non facenti parte della struttura amministrativa provinciale.

L'Amministrazione effettuerà dei controlli periodici di propria iniziativa oppure in seguito ad eventuali segnalazioni scritte che dovessero pervenire al Servizio Gestioni patrimoniali e logistica sia da parte del gestore che da parte dei fruitori del servizio.

Dovrà essere adibito al servizio un numero di unità di personale tale, per quantità e qualificazione professionale, da garantire con continuità un servizio all'utenza rapido ed efficiente anche negli orari di maggior affluenza.

L'Impresa concessionaria si obbliga ad eseguire in proprio il servizio di gestione dello spaccio interno oggetto del presente contratto, con divieto di subconcessione e con divieto di cessione totale o parziale del contratto.

Nulla spetta all'Impresa concessionaria, a qualsiasi titolo, a causa ed in dipendenza di impossibilità di funzionamento dello spaccio per fatto di terzi o per fatti imprevisti ed imprevedibili non imputabili all'Amministrazione.

Nel caso in cui l'Impresa, per cause ad essa non imputabili si trovi nell'assoluta impossibilità di garantire il servizio oggetto del presente capitolato, dovrà immediatamente comunicarlo all'Amministrazione affinché questa possa adottare le misure del caso.

CHIAVI

Per consentire l'accesso in caso di emergenza nei periodi di interruzione del servizio, le chiavi di tutti i locali consegnati devono essere lasciate in copia presso la portineria della sede di Piazza Dante.

Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento della gestione, l'Impresa concessionaria ritenesse opportuno sostituire, con spese a proprio carico, le serrature dei locali consegnati, è tenuta a comunicarlo per iscritto al Servizio sopra citato provvedendo altresì a consegnare copia delle nuove chiavi.

Le conseguenze dirette ed indirette derivanti da mancanza o negligenza al riguardo sono ad esclusivo carico dell'Impresa concessionaria.

Art. 3 - Obblighi

A) Obblighi a carico dell'Amministrazione concedente

L'Amministrazione dà in concessione all'Impresa concessionaria il locale arredato adibito a spaccio interno ubicato presso l'edificio della Provincia autonoma di Trento, denominato "Palazzo Sede", sito in Piazza Dante, n. 15, a Trento, piano rialzato, oltre agli altri locali accessori, affidando in comodato alla medesima Impresa le attrezzature in esso installate dalla Amministrazione, nelle condizioni e nella consistenza di cui all'elenco beni mobili allegato al presente capitolato sotto la lettera B.

Le operazioni relative alla consegna dei locali, avverranno con apposito verbale redatto dall'Amministrazione. Dalla data di firma del predetto verbale decorre l'obbligo di corrispondere il canone di cui all'art. 7 e decorre il termine di venti giorni per l'inizio dell'erogazione del servizio.

Sono di competenza dell'Amministrazione le opere di installazione e predisposizione di nuovi quadri elettrici eventualmente necessari per la corretta installazione delle apparecchiature.

B) Obblighi a carico dell'Impresa concessionaria.

L'Impresa concessionaria si impegna ad utilizzare con la normale diligenza il locale che riceve in concessione e le attrezzature date in comodato, obbligandosi a provvedere alla loro custodia, buona conservazione e manutenzione, obbligandosi altresì a restituirli all'Amministrazione alla scadenza del contratto stesso nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il normale deterioramento derivante dal loro uso in conformità alle condizioni contrattuali. La riconsegna avverrà previa stesura di apposito verbale redatto in seguito ad accertamento, in contraddittorio tra le parti, dello stato di consistenza.

In qualunque momento l'Amministrazione potrà effettuare verifiche dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che in caso di danni imputabili direttamente o indirettamente ad imperizia, incuria, mancata manutenzione o comunque a scorretto o negligente comportamento dell'Impresa concessionaria – fatta salva la normale usura – quest'ultima provvederà al ripristino entro i successivi 20 giorni dal riscontro. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa, l'Amministrazione provvederà agli interventi necessari addebitando all'Impresa concessionaria un importo pari alla spesa sostenuta maggiorata del 20% a titolo di penale.

I locali concessi in uso hanno una loro naturale destinazione che deve essere conservata. L'Impresa concessionaria si obbliga a non utilizzare gli stessi per un uso diverso.

Il servizio comprende la fornitura degli arredi e delle attrezzature mancanti, la dotazione del materiale di consumo necessario, la fornitura e la pulizia delle stoviglie necessarie per la prestazione del servizio di gestione dello spaccio interno, l'espletamento delle pulizie ordinarie e straordinarie dei locali compresa la loro disinfestazione.

Tutte le attrezzature che l'Impresa concessionaria riterrà necessario installare nei locali che le vengono concessi in uso dovranno rispondere alle normative di sicurezza, igiene e sicurezza antincendio e dovranno essere ad alta efficienza energetica.

Nell'allestimento del locale l'Impresa concessionaria assicura l'osservanza delle migliori prescrizioni tecniche e l'esecuzione dello stesso a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nel presente capitolato, nelle disposizioni di legge e nei regolamenti di rango comunitario, relativamente alla qualità e alle caratteristiche tecniche e di sicurezza di tutte le opere facenti parte dell'allestimento medesimo.

L'Impresa concessionaria deve:

- a) essere in possesso, dalla data di avvio del servizio, delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze e/o autorizzazioni commerciali, previste dalla normativa vigente per l'esecuzione del servizio di bar e ristorazione come indicato nel precedente art. 1 e attenersi alle normative che disciplinano la materia della ristorazione collettiva ivi compresa l'applicazione del sistema di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari basato sui principi H.A.C.C.P. previsto dal Reg. CE 852/2004.

Tutte le autorizzazioni o licenze, di cui sopra, saranno intestate all'Impresa concessionaria che si impegna a fornirne copia all'Amministrazione;

- b) tutti gli acquisti dei prodotti necessari per lo svolgimento del servizio dovranno essere fatti dall'Impresa concessionaria a proprio nome, con esonero espresso dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali ritardi o inadempimenti nei pagamenti;
- c) è fatto assoluto divieto all'Impresa concessionaria di farsi sostituire da terzi nella gestione parziale o totale del servizio.

L'Impresa concessionaria, inoltre:

- d) si obbliga a provvedere, a propria cura e carico e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;

L'Impresa concessionaria dovrà adempiere ai seguenti obblighi:

- a) mantenere il locale nelle condizioni di massimo decoro, pulizia ed igiene;
- b) astenersi dal costituire depositi, anche temporanei, di recipienti e quant'altro al di fuori dei locali assegnati.

E' vietato fumare nei locali concessi in uso ed è vietata la vendita di tabacchi; è altresì vietata l'installazione di videogiochi. Sono vietati attività e comportamenti che possano turbare o impedire il regolare svolgimento dell'attività lavorativa all'interno degli uffici dell'Amministrazione.

C) Criteri obbligatori del marchio Ecoristorazione Trentino

Ai sensi della normativa vigente (deliberazione della Giunta provinciale n. 46 di data 20 gennaio 2012) nella prestazione del servizio l'Impresa concessionaria dovrà rispettare i seguenti criteri:

1) Prodotti a filiera trentina

Inserire nel menù almeno 3 prodotti derivanti da filiera trentina*, comunicando opportunamente tale scelta ai clienti.

*con "prodotto derivante da filiera trentina" si identifica un alimento o una bevanda la cui filiera sia interamente composta da operatori trentini (allevatori, coltivatori, trasformatori, fornitori, distributori). In particolare, sono riconosciuti come ingredienti derivanti da filiera trentina anche i prodotti in possesso del marchio Qualità Trentino e i prodotti DOP (alimenti e vini) e IGP (solo vini) assegnati alla Provincia Autonoma di Trento dall'Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origini protette e delle indicazioni geografiche protette (www.politicheagricole.it).

2) Alimenti biologici

Inserire nel menù almeno 3 prodotti certificati da agricoltura biologica, comunicando opportunamente tale scelta ai clienti.

3) Confezioni monodose

Eliminare, ove non richieste per legge, tutte le confezioni monodose, ad eccezione di: zucchero (se in bustine monodose di carta), maionese, ketchup, senape, salse da condimento, infusi e cialde per il caffè decaffeinato non in plastica.

4) Prodotti monouso

Eliminare tutte le stoviglie monouso (bicchieri, piatti, forchette, ecc.).

5) Asporto cibo non consumato

Offrire ai clienti la possibilità di portare a casa cibo e bevande avanzate utilizzando l'apposito contenitore indicato dalla Provincia autonoma di Trento (o simili), comunicando tale possibilità in forma scritta ed evidente.

6) Acqua da bere

Informare il cliente della possibilità di richiedere acqua di rete specificandolo nel menù e, come eventuale unica alternativa all'acqua di rete, offrire acqua in bottiglia esclusivamente di vetro con vuoto a rendere da filiera trentina (naturale e frizzante).

7) Prodotti per le pulizie

Utilizzare per le pulizie almeno 2 linee di prodotti ecologiche certificate (Ecolabel o etichetta ambientale assimilabile), identificate tra: detersivo pavimenti, detersivo piatti, detersivo lavastoviglie, detersivo superfici, panni lavapavimenti e superfici, sgrassatori, detergente lavamani e detergente lavamani professionale

L'impresa concessionaria si impegna a fornire al Servizio Gestioni patrimoniali e logistica trimestralmente, entro i dieci giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, la documentazione comprovante il rispetto dei criteri di cui ai punti 1), 2) e 7), pena l'applicazione delle penali indicate al successivo articolo 17.

D) Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Sono a carico dell'Impresa concessionaria le opere di ordinaria manutenzione della struttura e degli impianti (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli interventi di sostituzione di vetri rotti, di maniglie e serrature guaste, di rubinetti o scarichi non funzionanti ecc.). Sono altresì a carico della stessa tutte le spese di conduzione, conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto costituisce arredamento e attrezzature, compreso l'onere per l'acquisto delle parti sostitutive e dei materiali di consumo, anche con riferimento agli arredi ed alle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione.

Tutto il materiale mancante e quello che dovesse presentare usura superiore alla media o inadeguata funzionalità per carenza di manutenzione e/o inidonea conservazione è addebitato all'Impresa concessionaria.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'Impresa concessionaria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di concessioni di servizi pubblici, delle norme che regolano la presente concessione nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La stipulazione del contratto da parte del concessionario equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

Art. 4 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile;

b. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

c. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*", per quanto applicabili;

d. le norme del codice civile;

e. l.p. 14/07/2000, n. 9.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto effettivamente firmato e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto di concessione di servizio:

- a.1) il presente capitolato speciale per l'affidamento in concessione del servizio;
- a.2) l'offerta economica del concessionario;
- a.3) il DUVRI;
- a.4) allegato A al presente capitolato speciale per l'affidamento in concessione del servizio;
- a.5) allegato B al presente capitolato speciale per l'affidamento in concessione del servizio.

Art. 6 – Durata del contratto

Il contratto ha la durata di mesi 36 (trentasei), con decorrenza dalla data di consegna dei locali che avviene con la sottoscrizione del verbale di consegna di cui al precedente art. 3.

Art. 7 - Importo del contratto

Il canone di concessione per i 36 (trentasei) mesi dovuto dall'Impresa concessionaria, derivante dall'applicazione della percentuale di rialzo offerta in sede di gara sul canone base fissato dall'Amministrazione, viene corrisposto in rate trimestrali anticipate ciascuna entro il giorno 5 (cinque) del primo mese di ogni trimestre, mediante i bollettini di conto corrente postale premarcati inviati dall'Amministrazione o secondo le modalità che la stessa comunicherà all'Impresa concessionaria.

Il canone di concessione di cui al primo comma è soggetto ad adeguamento periodico sulla base della normativa vigente.

In caso di ritardo superiore a mesi 2 (due) nel pagamento del canone di concessione il contratto potrà risolversi secondo quanto previsto dal successivo art. 19.

Art. 8 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. L'Amministrazione concedente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, il concessionario, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. L'Amministrazione concedente evidenzierà le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e il concessionario sarà chiamato a rispondere all'amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. L'Amministrazione concedente si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 9 – Vicende soggettive del concessionario

1. Con riferimento alle vicende soggettive del concessionario, di cui all'art. 116 del D.Lgs n. 163/2006, l'Amministrazione concedente prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 10 – Subconcessione

La subconcessione del presente servizio non è ammessa.

Art. 11 – Tutela dei lavoratori

L'Impresa concessionaria è tenuta ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto l'Impresa concessionaria deve comunicare all'Amministrazione il nominativo del personale che sarà adibito al servizio con l'indicazione degli estremi del documento di riconoscimento, la tipologia di contratto di lavoro stipulato, i numeri di posizione INPS e INAIL e tutti i dati utili per consentire all'Amministrazione di reperire, anche in corso di contratto, il modello DURC aggiornato; tali comunicazioni dovranno essere aggiornate in caso di sostituzione di personale anche per sostituzioni temporanee entro il termine di cinque giorni lavorativi.

Art. 12 - Sicurezza

1. L'Impresa concessionaria s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

Art. 13 - Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'Impresa concessionaria elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di concessione del servizio.

Art. 14 – Tutela della riservatezza e trattamento dei dati

1. L'Impresa concessionaria ha l'obbligo:

- di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza;
- di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. Gli obblighi di cui al precedente comma sussistono, anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

3. Gli obblighi di cui al comma 1 non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Impresa concessionaria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione concedente avrà facoltà di dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto, fermo restando che l'Impresa concessionaria sarà tenuta a risarcire tutti i danni, che ne dovessero derivare.

6. L'Impresa concessionaria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

7. L'Impresa concessionaria si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.

Art. 15 - Cauzione definitiva

1. L'Impresa concessionaria dovrà costituire, prima della stipulazione del contratto ed a garanzia degli obblighi derivanti da quest'ultimo, una cauzione definitiva in misura fissa pari al canone di concessione offerto.
2. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante, fermo restando quanto previsto nell'art. 17, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.
3. La cauzione opera per tutta la durata del contratto, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso.
4. Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all'appaltatore mediante PEC con ricevuta di ritorno.
6. Nel caso di proroga/rinnovo/integrazione del contratto l'appaltatore dovrà integrare la cauzione in misura percentuale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
7. Qualora la cauzione definitiva sia presentata sotto forma di garanzia fidejussoria dovrà altresì essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

Art. 16 - Obblighi assicurativi

L'Impresa concessionaria solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'espletamento del servizio, ed in particolare agli utenti dello spaccio interno, considerandosi quali terzi, oltre ai fruitori del servizio stesso, l'Amministrazione, i dipendenti della stessa Impresa che operano presso il locale di cui all'art. 1 (uno), nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura.

Per tutta la durata del presente contratto l'Impresa concessionaria assume la responsabilità esclusiva per la custodia del locale, delle attrezzature e di tutti i beni affidati alla medesima, liberando la Provincia autonoma di Trento, proprietaria dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità.

L'Impresa concessionaria si impegna a presentare, all'atto della stipulazione del contratto, idonea e specifica polizza assicurativa, da mantenersi valida ed efficace per tutta la durata del contratto, stipulata con una Compagnia di primario rilievo, che copra ogni rischio di responsabilità civile (RCT-RCO) per danni comunque arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore ad Euro 4.000.000,00, per sinistro e per anno, per persona e per animali o cose.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per l'Amministrazione e pertanto qualora l'Impresa concessionaria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.

Art. 17 – Penali

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze del presente contratto, l'Amministrazione, nel caso in cui emergano disservizi imputabili a responsabilità del concessionario, si riserva la facoltà di applicare penali come di seguito descritto.

1. Oltre alla penale prevista dall'art. 3 Obblighi a carico dell'Impresa concessionaria nel caso di danni arrecati ai locali ed alle attrezzature dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione; per eventuali altri danni arrecati dal personale impiegato dall'Impresa concessionaria l'Amministrazione addebiterà all'Impresa le spese sostenute per la

riparazione oltre ad un'eventuale penale pari al 10% dell'ammontare del danno nel caso in cui lo stesso sia stato determinato da particolare imperizia, incuria e/o negligenza.

2. In caso di mancata produzione all'Amministrazione delle comunicazioni e della documentazione di cui all'art. 11, l'Amministrazione applicherà una penale pari ad € 300,00;
3. In caso di inosservanza delle vigenti norme igieniche in materia di preparazione, confezionamento e conservazione dei generi alimentari e delle norme che disciplinano la materia della ristorazione collettiva ivi compresa l'applicazione del sistema di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari basato sui principi H.A.C.C.P. previsto dal Reg. CE 852/2004, fermo restando eventuali altre sanzioni stabilite da altre autorità amministrative, l'Amministrazione applicherà una penale pari a € 500,00; una seconda infrazione potrà costituire oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 C.C.
4. In caso di vendita di generi scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità si applicherà una penale di € 500,00 per ciascun singolo prodotto non conforme, una seconda infrazione potrà costituire oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 C.C.;

4bisIn caso di ritardo nella produzione della documentazione di cui all'art. 3 lettera C) ultimo periodo, l'Amministrazione applicherà una penale pari a euro 25,00 per ogni giorno di ritardo successivo al decimo e fino al ventesimo; in caso di mancata produzione della documentazione entro il termine finale sopra specificato (ventesimo giorno), l'Amministrazione applicherà in aggiunta l'ulteriore penale pari a euro 500,00 e potrà disporre gli accertamenti necessari per verificare il rispetto di quanto prescritto contrattualmente.

5. Tutte le altre infrazioni ed il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente contratto - verificati direttamente dall'Amministrazione o tramite i soggetti di cui l'Amministrazione si può avvalere nello svolgimento dei controlli o in seguito a segnalazione dei fruitori del servizio - potranno essere sanzionati previo contraddittorio con l'Impresa concessionaria, con l'applicazione di una penale commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata dall'Amministrazione, da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni violazione o disservizio riscontrati. Esistono molte altre potenziali infrazioni che potrebbero essere ricomprese in questo punto.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata all'Impresa concessionaria a mezzo di comunicazione scritta via PEC in cui farà fede esclusivamente la data e ora di trasmissione da parte dell'Amministrazione, al domicilio eletto dall'Impresa concessionaria; nella contestazione verrà prefissato un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte applicherà le penali di cui all'articolo precedente o comunque adotterà le determinazioni che riterrà più opportune.

Nel caso in cui all'Impresa venga applicata una delle penali previste nei punti precedenti, l'Amministrazione invierà formale richiesta di pagamento indicando il termine perentorio per l'effettuazione dello stesso. Decorso tale termine senza che il pagamento sia stato effettuato, l'importo richiesto sarà liquidato mediante rivalsa sull'importo della cauzione versata, con obbligo dell'Impresa concessionaria di procedere alla sua reintegrazione.

L'Amministrazione si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali complessivamente nel corso dell'esecuzione del presente contratto, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. con l'invio di PEC.

Art. 18 - Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, l'Amministrazione concedente provvederà a mettere formalmente in mora tramite PEC l'Impresa concessionaria, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Amministrazione concedente procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva di esigere dall'Impresa concessionaria il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

Art. 19 – Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 15, comma 5, l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'Impresa concessionaria, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
 - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa concessionaria nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b. ingiustificata sospensione del servizio;
 - c. subconcessione;
 - d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 3 lettera c) Obblighi a carico dell'Impresa concessionaria del presente capitolato;
 - e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f. riscontro, durante le “verifiche ispettive” eseguite dalla Amministrazione concedente presso l'Impresa concessionaria, di “non conformità” che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Amministrazione stessa, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del presente capitolato;
 - g) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
 - h) utilizzo anche temporaneo di personale non regolarmente assunto;
 - i) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - l) mancato rispetto ripetuto delle norme igieniche in materia di preparazione, confezionamento e conservazione dei generi alimentari e delle norme che disciplinano la materia della ristorazione collettiva ivi compresa l'applicazione del sistema di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari basato sui principi H.A.C.C.P;
 - m) in caso di vendita ripetuta di generi scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità;
 - n) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - o) in caso di ritardo superiore a mesi 2 (due) nel pagamento del canone di concessione relativo ai locali;
 - p) l'applicazione di complessive 3 (tre) penalità;
 - q) qualora l'Impresa concessionaria non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui al precedente art. 16.
 - r) assenza, revoca, decadenza annullamento delle autorizzazioni prescritte dalle norme di legge vigenti in materia per l'esecuzione del servizio di bar e ristorazione.
2. I casi elencati saranno contestati all'Impresa concessionaria via PEC dall'Amministrazione concedente previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Contestualmente l'Amministrazione comunicherà alla controparte il termine e le modalità per il rilascio definitivo dei locali.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali l'Amministrazione

concedente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa concessionaria di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione concedente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Impresa concessionaria il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

Art. 20 Recesso

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 21 quinquies, comma 1 bis, della L. 241/90 la stazione appaltante ha diritto di recedere per sopravvenuti motivi di interesse pubblico in qualunque tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Impresa concessionaria con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni.

Art. 21 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione concedente e l'Impresa concessionaria, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Impresa concessionaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'Impresa concessionaria si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione concedente ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 23 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Impresa concessionaria.

2. Qualora l'Impresa concessionaria, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dall'Amministrazione concedente o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto ai sensi della normativa antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'Impresa concessionaria, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

Art. 24 – Norma di chiusura

1. L'Impresa Concessionaria, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di concessione del servizio, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.

2. L'Impresa Concessionaria si impegna altresì, a titolo collaborativo con l'Amministrazione, a fornire per ciascun anno di durata del contratto, l'importo del fatturato inerente l'attività svolta oggetto del presente contratto.

Art. 25 - Disposizioni anticorruzione

1. L'Impresa/Associazione aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. L'Impresa/Associazione aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. A tal fine l'Amministrazione si impegna a trasmettere, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, all'Impresa/Associazione aggiudicataria copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. L'Impresa/Associazione aggiudicataria, si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo può costituire causa di risoluzione del presente contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Impresa/Associazione aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.